



**COMUNICATO UFFICIALE N. 107**  
**Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 139/AA al n. 147/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 139/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1242 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco POSTERINO, Davide LIPAROTI, Gerardo SOLLAZZO e della società A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco POSTERINO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società New Team San Marco Argentano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Davide Liparoti, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Esordienti e Pulcini della società New Team San Marco Argentano, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione;

Davide LIPAROTI, operatore sanitario e tecnico in possesso di Licenza D, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società New Team San Marco Argentano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Esordienti e Pulcini della società New Team San Marco Argentano, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione;

Gerardo SOLLAZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società New Team San Marco Argentano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società New Team San Marco Argentano, omesso di tesserare nella stagione sportiva 2025-2026 almeno un allenatore qualificato per ciascuna delle categorie Esordienti e Pulcini, consentendo e comunque non impedendo che il sig. Davide Liparoti, nella corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle predette categorie Esordienti e Pulcini della società New Team San Marco Argentano, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione;

A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gerardo Sollazzo e Francesco Posterino e nel cui interesse il Sig. Davide Liparoti ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Francesco POSTERINO,
  - Sig. Davide LIPAROTI,
  - Sig. Gerardo SOLLAZZO,
  - Società A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gerardo SOLLAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Francesco POSTERINO,
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Davide LIPAROTI,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gerardo SOLLAZZO,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LENZA, Domenico MONTORSELLI, Antonio PAONE, Mario DURASTANTE e della società ASD CESAPROBA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LENZA, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A, impartendo indicazioni tecnico-tattiche in occasione delle sedute preparatorie di allenamento nonché fornendo, prima delle gare, ai sig.ri Domenico Montorselli e Antonio Paone istruzioni da trasferire ai calciatori in campo, seppur sprovvisto di tesseramento e con la licenza scaduta il 30.6.2019;

Domenico MONTORSELLI, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente e calciatore per la società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto, dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A in occasione delle gare, trasferendo ai calciatori in campo le istruzioni ricevute dal sig. Alessandro Lenza prima della gara, seppur tesserato quale dirigente e calciatore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Antonio PAONE, all'epoca dei fatti, tesserato come dirigente e calciatore per la società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto, dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A in occasione delle gare di campionato, trasferendo ai calciatori in campo le istruzioni in precedenza ricevute dal sig. Alessandro Lenza, seppur tesserato quale dirigente e calciatore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Mario DURASTANTE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonomia che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cesaproba Calcio, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 a seguito dell'esonero del tecnico sig. Giampaolo Ciccozzi avvenuto in data 16.12.2025 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, I) omesso di affidare la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra; II) consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Lenza svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della predetta squadra, impartendo indicazioni tecnico-tattiche in occasione delle sedute preparatorie di allenamento nonché fornendo, prima delle gare, ai sig.ri Domenico Montorselli e Antonio Paone istruzioni da trasferire ai calciatori in campo, seppur sprovvisto di tesseramento e con la licenza scaduta il 30.6.2019; III) consentito e comunque non impedito che i sig.ri Domenico Montorselli e Antonio Paone svolgessero il ruolo e i compiti di allenatori della predetta medesima squadra in occasione delle gare di campionato, trasferendo ai calciatori in campo le istruzioni ricevute dal sig. Alessandro Lenza prima della gara, seppur tesserati quali dirigenti e calciatori nonché sprovvisti dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

ASD CESAPROBA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mario Durastante, Domenico Montorselli e Antonio Paone e per la quale il sig. Alessandro Lenza ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Alessandro LENZA,
  - Sig. Domenico MONTORSELLI,
  - Sig. Antonio PAONE,
  - Sig. Mario DURASTANTE,
  - Società ASD CESAPROBA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. (Mario Durastante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alessandro LENZA,
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Domenico MONTORSELLI,
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Antonio PAONE,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario DURASTANTE,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CESAPROBA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1184 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo VALENTI, Calogero FRUSTERI e della società ASD LONGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo VALENTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Longi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 62, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Longi, consentito e comunque non impedito che la società dallo stesso rappresentata omettesse di predisporre ed attuare un sistema sostitutivo di tutela dell'ordine pubblico in occasione della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria;

Calogero FRUSTERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Longi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria alla quale assisteva in qualità di spettatore, afferrato per il collo, stratonato e spinto il sig. Antonino Imbesi, presidente della società Santantonino;

ASD LONGI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Angelo Valenti e Calogero Frusteri; a titolo, inoltre, di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, nel corso della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, lanciato nel terreno di gioco in direzione dei calciatori della squadra della A.S.D. Santantonino, un bastone da tamburo della lunghezza di circa 30 centimetri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Angelo VALENTI,
  - Sig. Calogero FRUSTERI,
  - Società ASD LONGI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Valenti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Angelo VALENTI,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Calogero FRUSTERI,
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD LONGI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1009 pf 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Sara PERRELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Sara PERRELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy Belsito, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy Belsito, consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Ponti, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società Soccer Academy Belsito in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare, seppur sprovvisto di regolare tesseramento per la predetta società nonché dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig.ra Sara PERRELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Sara PERRELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1217 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Maurizio Antonio PAGNIELLO, e della società ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio Antonio PAGNIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Racing Catania Women's Football Club, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso omesso di provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata dandone comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding, nonché ancora per avere lo stesso omesso di predisporre ed adottare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023, dandone comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding;

ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Maurizio Antonio Pagnello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Maurizio Antonio PAGNIELLO,
  - Società ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Antonio Pagnello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio Antonio PAGNIELLO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 144/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1200 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferdinando ARMENI, Mario BERNARDO, Giancarlo SCHICCHITANO e della società ASD ACADEMY CROTONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferdinando ARMENI, all'epoca dei fatti segretario generale della società A.S.D. Locri Next Gen, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Vincenzo Napoli svolgesse dalla panchina il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., inserendolo anche nella distinta di gara, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

Mario BERNARDO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Crotone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Crotone, consentito e comunque non impedito che il sig. Giancarlo Scicchitano prendesse parte alla gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., sedendo in panchina in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Academy Crotone, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

Giancarlo SCHICCHITANO, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Crotone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., sedendo in panchina in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Academy Crotone, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

ASD ACADEMY CROTONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Bernardo e nel cui interesse il Sig. Giancarlo Scicchitano ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ferdinando ARMENI,
  - Sig. Mario BERNARDO,
  - Sig. Giancarlo SCHICCHITANO,
  - Società ASD ACADEMY CROTONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Bernardo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
    - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ferdinando ARMENI,
    - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Mario BERNARDO,
    - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giancarlo SCHICCHITANO,
    - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ACADEMY CROTONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 145/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1195 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Calogero ARDAGNA, e della società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Calogero ARDAGNA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salemi Polisportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che la squadra della società dallo stesso rappresentata non partecipasse alla gara A.S.D. Casteltermini – A.S.D. Salemi Polisportiva del 26 aprile 2026, valevole quale ultima giornata del girone A del campionato di Promozione della stagione sportiva 2025 - 2026, venendo così meno all'obbligo di portare a termine il campionato al quale la stessa era iscritta;

A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Calogero Ardagna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Calogero ARDAGNA,
  - Società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Calogero ARDAGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Calogero ARDAGNA,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1188 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore LAIACONA, e della società AS REGGINA 1914 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore LAIACONA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la A.S. Reggina 1914 SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 76, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso consentito che i calciatori sigg.ri L.F., V.F., A.P. e D.S., regolarmente convocati nella Rappresentativa Regionale Calabria Under 17 per il raduno del 19 marzo 2026 con Comunicato ufficiale n. 82 del 12.3.2026 del Comitato Regionale Calabria, rispondessero alla convocazione rappresentando quale motivo della mancata risposta esigenze organizzative dell'attività agonistica delle squadre giovanili della società A.S. Reggina 1914 SSD a r.l., per la quale i giovani atleti erano tesserati all'epoca dei fatti, così causando la loro mancata risposta in assenza di un comprovato e legittimo impedimento;

AS REGGINA 1914 SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Salvatore Laiacona;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Salvatore LAIACONA,
  - Società AS REGGINA 1914 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Coinu;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore LAIACONA,
  - € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società AS REGGINA 1914 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 147/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelantonio PICCERILLO, Nicola PICCERILLO e della società ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelantonio PICCERILLO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società Macerata Campania Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto di fatto all'interno e nell'interesse della Macerata Campania Academy un ruolo dirigenziale operativo e di riferimento nell'ambito della gestione societaria in difetto di regolare tesseramento, provvedendo anche ad assumere ed adottare decisioni logistiche ed organizzative, nonché curando le relazioni della compagine, anche di natura istituzionale, con soggetti terzi;

Nicola PICCERILLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Macerata Campania Academy, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, consentito e comunque non impedito che il sig. Angelantonio Piccerillo svolgesse di fatto, all'interno e nell'interesse della società dallo stesso rappresentata, in difetto di regolare tesseramento, un ruolo dirigenziale operativo e di riferimento nell'ambito della gestione societaria, provvedendo anche ad assumere ed adottare decisioni logistiche ed organizzative, nonché curando le relazioni della compagine, anche di natura istituzionale, con soggetti terzi;

B) dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dei 22.6.2026, 25.6.2026 e 29.6.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione era tesserato il sig. Nicola Piccerillo ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Angelantonio Piccerillo ha posto in essere gli atti descritti nel relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Angelantonio PICCERILLO,
  - Sig. Nicola PICCERILLO,
  - Società ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY, rappresentata dal legale

rappresentante Sig. Nicola Piccerillo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione a decorrere dall'eventuale futuro tesseramento per il Sig. Angelantonio PICCERILLO,
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Nicola PICCERILLO,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò